

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 81/CGF (2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 2/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2007

1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Ricciardi Avv. Edilberto, Grossi Prof. Pierfrancesco, Patierno Dr. Antonio, – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO DELL’A.S. ROMA VIII AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI PROPRI TESSERATI BOCCHINI FEDERICO, PAPARELLI GIORGIO, SPERATI MARCO, VIOLA DAVIDE, FORTE DANIELE, GRASSI MARCO, BRUGNOLI LUCA, TARQUINI EMANUELE, PASQUALI ALESSANDRO E DI RAIMONDO FABIO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO AI SENSI DELL’ART. 92 COMMI 1 E 4 DELLE NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 113 del 14.6.2007)**

L’A.S. Roma VIII ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, Com. Uff. n. 113 del 14.6.2007 riguardante il proscioglimento di tutti i calciatori deferiti dalla società ai sensi dell’art. 92 commi 1 e 4 N.O.I.F., chiedendo una squalifica esemplare, stante il presunto comportamento antisportivo degli stessi costituito dall’abbandono della squadra e l’impossibilità di reperire all’epoca dei fatti contestati giocatori idonei alla categoria.

Nel suddetto reclamo la A.S. Roma VIII contestava la decisione della Commissione Disciplinare, a proprio dire per non aver la stessa Commissione tenuto minimamente conto delle memorie scritte della A.S. Roma VIII, nonché di quelle dei verbali, bensì ritenendo valide e sufficienti le sole dichiarazioni dei sette giocatori.

La C.A.F., esaminati gli atti, ritiene il reclamo inammissibile ai sensi dell’art. 37.2 nuovo C.G.S..

Infatti la A.S. Roma VIII non ha provveduto ad inviare il citato reclamo alla controparte, nella fattispecie i calciatori interessati, non integrando il contraddittorio.

Pertanto, avendo loro impedito di esercitare il legittimo diritto di controdedurre, così come previsto dal summenzionato art. 37.2, la C.G.F. ritiene di dover dichiarare inammissibile il reclamo proposto.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Roma VIII di Colle Prenestino (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SESTESE CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F. FORMULATA DALL’UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CIOFFI GABRIELE NATO IL 7.9.1975 (GIÀ TESSERATO SESTESE CALCIO) IN FAVORE DELL’F.C. TORINO S.P.A. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 23/D del 17.4.2007)

Con reclamo del 28.2.2007 la A.S. Sestese Calcio adiva la Commissione Vertenze - Economiche, impugnando la certificazione dell’Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C. che aveva determinato in Euro 54.000,00 il premio alla carriera, ex art. 99 bis N.O.I.F., dovuto dalla società F.C. Torino alla Sestese Calcio, a seguito dell’esordio in Serie A del calciatore Gabriele Cioffi avvenuto nel corso della gara Torino - Chievo del 15.10.2006, già ininterrottamente tesserato in favore della Sestese dalla stagione sportiva 1990/91 fino alla stagione sportiva 1995/96.

Secondo la reclamante erroneamente l’Ufficio Lavoro e Premi, pur riconoscendo il diritto della società alla corresponsione del premio per le stagioni sportive 1990/91, 1991/92, 1992/93, lo aveva invece negato con riferimento alle successive stagioni sportive, sul presupposto che il Cioffi a partire dalla stagione sportiva 1993/94 avesse perso la qualifica di giovane dilettante.

La Commissione Vertenze Economiche, con la delibera di cui in epigrafe, rigettava il reclamo della A.S. Sestese Calcio osservando che sulla scorta di una lettura sistematica delle norme in tema di tesseramento contenute nelle N.O.I.F. non poteva sussistere alcun dubbio interpretativo sulla portata dell’art. 99 bis N.O.I.F., che intende evidentemente limitare il diritto al premio alla sola formazione impartita ai calciatori tesserati come “giovani” o come “giovani dilettanti con esclusione dunque di quelli che avendo superato il 18° anno di età, hanno ormai assunto, per espressa previsione dell’art. 32 comma 2 delle N.O.I.F. una qualifica diversa, appunto quella di non professionista non richiamata dall’art. 99 bis N.O.I.F..

Ad avviso della Commissione inoltre la disciplina dettata dalla normativa in materia non risultava in contrasto con i principi generali stabiliti dalla normativa FIFA, in quanto lo stesso regolamento della FIFA riconosceva (art. 3) alle Federazioni nazionali autonomia normativa.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo alla C.A.F., ora Corte di Giustizia Federale la società Sestese Calcio sostenendo che l’art. 99 bis N.O.I.F. risulta in conflitto col principio sancito dall’art. 1 comma 5 lett. c) e dall’art. 2 comma 1 dello Statuto della F.I.G.C., secondo il quale la Federazione è tenuta a rispettare in ogni momento gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni della FIFA e della UEFA.

Il ricorso è infondato e come tale va rigettato.

La censura della società Sestese investe il solo aspetto della mancata applicazione nella fattispecie della normativa della FIFA, immediatamente applicabile nei singoli ordinamenti nazionali.

Osserva al riguardo la C.G.F. che contrariamente a quanto sostiene la ricorrente i principi generali stabiliti dalla normativa della FIFA non risultano di diretta applicazione negli ordinamenti nazionali e tanto meno le specifiche disposizioni contenute in tale normativa, in mancanza di un espresso rinvio.

Sotto il primo profilo le regole generali contenute nel Regolamento, non recanti norme sostanziali, hanno carattere programmatico in quanto norme statutarie di principio, prive di efficacia giuridica nei singoli ordinamenti nazionali, ai quali spetta soltanto di armonizzare il loro sistema ordinamentale con tali principi.

Quanto alle norme della FIFA che disciplinano la materia in esame, lo stesso regolamento che all’art. 3 stabilisce le disposizioni vincolanti a livello nazionale e specificamente gli artt. 2, 8, 10, 11, 18- esclude l’applicazione precettiva nei confronti delle singole Federazioni Nazionali alle quali riconosce piena autonomia normativa, ancorché nel rispetto di principi fissati dal regolamento.

Correttamente quindi la Commissione Vertenze Economiche ha confermato l'impugnata certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi della F.I.G.C., opportunamente osservando peraltro che le attuali norme della F.I.G.C. appaiono perfettamente in linea con i principi generali enunciati dal Regolamento FIFA e che anzi rispetto alle previsioni del citato art. 20 offrono un quadro di misure dirette a garantire il riconoscimento della indennità di formazione addirittura più ampio di quello previsto in linea generale dalla normativa FIFA.

Per questi motivi la C.G.F respinge l'appello come sopra proposto dalla Sestese Calcio di Sesto Fiorentino (Firenze) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE CAGLIONI NICHOLAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DA QUALSIASI ATTIVITÀ SPORTIVA PER ANNI 2 A PARTIRE DAL 15.3.2007 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 391 del 26.6.2007)

Il controllo antidoping effettuato il giorno 11.2.2007, al termine della gara Messina – Catania, valevole per il Campionato di Serie A, accertava la positività del calciatore Nicholas Caglioni, tesserato per la società Messina e, quindi, la Commissione Antidoping del C.O.N.I., con nota del 12.3.2007, comunicava alla F.I.G.C. che le analisi - effettuate presso il Laboratorio Antidoping – avevano evidenziato la presenza, nel campione biologico, di benzoilecgonina e di ecgonina metilestere, metaboliti di cocaina.

Detta informativa veniva inviata il 13.3.2007 alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, che - preso atto della segnalazione - con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 270 del 15.3.2007, poi rinnovata con provvedimento del 10.5.2007, pubblicato nel Com. Uff. n. 355, sospendeva da ogni attività sportiva, in via cautelare e con decorrenza immediata, il predetto calciatore.

Il signor Nicholas Caglioni, con nota del 19.3.2007, faceva pervenire la richiesta di controanalisi, alla quale, poi, rinunciava con missiva del 16.4.2007.

L'Ufficio di Procura Antidoping, in data 16.5.2007, ascoltava, in merito alla riscontrata positività, alla presenza dei suoi avvocati, il calciatore, il quale, pur non contestando le risultanze delle analisi eseguite dal Laboratorio, sosteneva la propria assoluta inconsapevolezza in ordine all'assunzione della sostanza proibita, quasi certamente riconducibile, a suo dire, ad una sigaretta "maneggiata" da uno sconosciuto e a lui dallo stesso offerta già accesa, nel corso di una serata (la domenica precedente l'incontro con il Catania) trascorsa con la propria fidanzata presso la discoteca "La Giara" di Taormina.

A detta dell'inquisito, dunque, egli avrebbe commesso un semplice leggerezza.

Pertanto, l'Ufficio di Procura Antidoping, con atto del 4.6.2007, deferiva il calciatore Nicholas Caglioni alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, la quale convocava l'incolpato; questo inviava una memoria difensiva, nella quale confermava le dichiarazioni rese all'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I., ribadendo di non aver commesso - né volontariamente né consapevolmente - l'infrazione contestatagli ed adducendo ad esimente la circostanza che nella stagione 2006-2007 era stato sottoposto circa otto volte ai controlli antidoping, tutti con esito negativo.

In particolare, il calciatore ribadiva l'assunto che la sostanza vietata era entrata nel suo organismo a sua totale insaputa e senza che egli potesse avere cognizione o sospettare alcunché, neanche esercitando la massima cautela, in quanto non poteva, in alcun modo, immaginare che la sigaretta offertagli da uno sconosciuto potesse contenere una sostanza vietata; quindi sosteneva che nessuna condotta colposa o negligente gli poteva essere imputata e, in ogni caso, l'eventuale sua colpa o negligenza era "non significativa".

Per tali ragioni - oltre che per l'assenza di precedenti e per la propria condotta processuale - il signor Nicholas Caglioni chiedeva il proscioglimento ex art. 10.5.1 del Regolamento Antidoping in vigore, ovvero - in subordine - la riduzione della pena nella misura massima consentita ai sensi del successivo art. 10.5.2.

Nei termini assegnati dall'atto di deferimento perveniva, altresì, alla Commissione adita, una memoria difensiva della società Messina, la quale, in via preliminare, affermava la legittimità del proprio intervento nel procedimento in quanto titolare di un interesse proprio alla definizione della questione nel modo più favorevole possibile al proprio tesserato.

Nel merito, la società interveniente, ribadendo le argomentazioni svolte dalla difesa del deferito, chiedeva - in via principale - la dichiarazione di non sanzionabilità della condotta tenuta da questo (con archiviazione del procedimento) e - in via subordinata - l'applicazione della sanzione minima.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 391 del 26.6.2007, rigettata l'istanza di intervento nel procedimento *de quo* proposta dalla società Messina - ritenuto inammissibile, perché non previsto dall'ordinamento vigente -, dichiarava che l'incolpato aveva violato la normativa antidoping e che non ricorrevano i presupposti per la concessione delle esimenti e delle attenuanti di cui all'art. 10.5 del vigente Regolamento e, quindi, deliberava "di infliggere a Nicholas Caglioni la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per anni 2 (due) a partire dal 15.3.2007, data della sospensione cautelare".

Il calciatore proponeva a questa Corte di Giustizia appello avverso detta decisione, con atto spedito il 3.7.2007, previo avviso del 28.6.2007, chiedendo "in via principale: in riforma della decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti assunta in data 25.6.2007, nel procedimento disciplinare n. 25/07 e pubblicata con Com. Uff. n. 391 del 26.6.2007, assolvere Nicholas Caglioni, essendo stata riscontrata una sostanza (metaboliti di cocaina eventualmente assunta una settimana prima della gara al termine della quale è stata riscontrata) non idonea ad alterare la prestazione agonistica dell'atleta (anche in considerazione del fatto che, la settimana precedente, il campionato non si è disputato per i noti fatti di Catania, circostanza che garantisce la certezza che l'assunzione non abbia avuto effetti migliorativi della prestazione) o, comunque, non sussistendo in capo" all'appellante "alcuna colpa o negligenza ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Antidoping; in via subordinata: ridursi la sanzione applicata a Nicholas Caglioni, al fine di consentirgli di riprendere in tempi brevi l'attività agonistica, in misura che tenga conto del periodo di sospensione cautelare già trascorso, non sussistendo in capo" allo stesso "alcuna colpa o negligenza significativa ai sensi dell'art. 10.5.2 del Regolamento Antidoping o avendo lo stesso prestato la collaborazione fattiva di cui all'art. 10.5.3 del Regolamento medesimo".

In particolare, il calciatore contestava: (i) l'erroneità della "motivazione circa l'irrelevanza dell'elemento soggettivo", (ii) la contraddittorietà ed illogicità della stessa sia "circa l'irrelevanza della condotta dell'esponente per l'ordinamento sportivo", sia (iii) "circa l'insussistenza delle esimenti o delle attenuanti previste dal Regolamento Antidoping"; (iiii) "l'illogicità della motivazione in merito alla misura della sanzione irrogata".

Alla riunione della Corte del 17.7.2007 è comparso il rappresentante della Procura Antidoping, avv. Franco Cosenza, il quale ha concluso per il rigetto del gravame e la conferma della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti.

E' comparso, altresì, il signor Nicholas Caglioni, assistito dal difensore, avv. Giovanni Vezzoli, il quale ha illustrato i motivi del ricorso ed ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il gravame va respinto.

Preliminarmente deve essere osservato che non vi è contestazione in ordine alla correttezza degli esami di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati - che hanno evidenziato la presenza di metaboliti della cocaina - e, pertanto, si deve ritenere provato che il comportamento del signor Nicholas Caglioni integra la violazione della disciplina dettata dall'art. 2.1. del Regolamento Antidoping del C.O.N.I., che sanziona "2.1 La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker in un campione biologico dell'Atleta" e fa obbligo "2.1.1 [ad] ogni Atleta" di "assicurarsi

personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata”, sancendo, al contempo, che “gli Atleti sono ritenuti responsabili dell’assunzione di qualsiasi sostanza vietata, nonché dei relativi metaboliti o marker, rinvenuti nei loro campioni biologici. Pertanto” – sempre secondo detta disposizione – “per l’accertamento di una violazione antidoping ai sensi dell’art. 2.1 non è indispensabile dimostrare che vi sia dolo, colpa, negligenza o uso consapevole da parte dell’Atleta.

2.1.2 Fatta eccezione per le sostanze per cui la Lista delle sostanze o delle pratiche vietate stabilisce un quantitativo limite, la semplice presenza di una sostanza vietata, o dei suoi metaboliti o marker, nel campione biologico di un Atleta costituisce di per sé una violazione del Regolamento Antidoping”.

L’appellante ha sostenuto che la Commissione Disciplinare ha errato nel ritenere che “anche la <<sola>> presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite è considerata una violazione del Regolamento Antidoping”, in quanto “tale affermazione, pur se conforme all’orientamento adottato dagli Organi di Giustizia Sportiva, è in palese contrasto con i principi fondamentali della responsabilità personale, vigenti nel nostro ordinamento giuridico”.

In particolare, secondo il calciatore, detto orientamento violerebbe il principio costituzionale “della responsabilità personale, volto a garantire che una condotta comunque illecita venga punita nel solo caso in cui l’autore della stessa abbia agito con colpevolezza, vale a dire con quel minimo di partecipazione cosciente e volontaria al fatto commesso tale da giustificare il rimprovero che gli viene mosso”.

La censura non può essere condivisa.

La nota di commento all’art. 2.1 della citata normativa antidoping, pur avendo dato atto che questa ha sancito la “responsabilità oggettiva in caso di rinvenimento di una sostanza vietata in un campione biologico dell’Atleta”, ha comunque previsto “che le sanzioni possano essere modificate in base a criteri specifici” e “rappresenta il giusto equilibrio tra una rigorosa esecuzione delle norme antidoping a tutela di tutti gli Atleti <<puliti>> e il rispetto del principio di equità nei casi eccezionali in cui una sostanza vietata sia stata assunta dall’Atleta senza alcuna colpa o negligenza da parte sua”. La nota *de qua*, inoltre, ha ritenuto “importante sottolineare che mentre le violazioni del Regolamento Antidoping sono definite in base al principio di responsabilità oggettiva, l’imposizione di un determinato periodo di squalifica non è affatto automatica”.

Ciò premesso, va sottolineato, in riferimento alle specifiche censure dell’appellante, che l’art. 43 del codice penale, nel definire l’elemento psicologico del reato – sancisce che “il delitto ... è colposo, o contro l’intenzione quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”.

La Corte Suprema ha insegnato, con giurisprudenza consolidata, che “il dato differenziale tra dolo eventuale e colpa cosciente va rinvenuto nella previsione dell’evento. Questa, nel dolo eventuale, si propone non come incerta, ma come concretamente possibile e l’agente nella volizione dell’azione ne accetta il rischio, così che la volontà investe anche l’evento rappresentato. Nella colpa cosciente la verificabilità dell’evento rimane un’ipotesi astratta che nella coscienza dell’autore non viene concepita come concretamente realizzabile e, pertanto, non è in alcun modo voluta” (Cass. pen., Sez. I, 8 novembre 1995, n. 832).

Nel caso di specie il signor Nicholas Caglioni ha posto in essere – nella vicenda in esame – una chiara fattispecie di “colpa cosciente”: infatti ha ammesso di avere fumato la sigaretta consegnatagli già accesa – non si sa a quale titolo -, in un locale pubblico, da uno sconosciuto, e, quindi, pur se non avesse perseguito volontariamente lo scopo di ingerire una droga, ha omesso di osservare la necessaria cautela che gli imponeva di non accettare questo tipo di offerta non comune, onde doveva certamente prospettarsi la possibilità che in tal modo si esponeva al rischio di assumere sostanze proibite e, quindi, di infrangere regole di valore primario ai fini di un corretto esercizio delle attività sportive.

Pertanto, l’appellante ha volontariamente e coscientemente posto in essere una condotta, dalla quale poteva derivare – come poi è avvenuto – una conseguenza (positività al controllo antidoping) sanzionabile disciplinarmente.

Egli, in altre parole, ha compiuto un atto vietato dall'ordinamento sportivo, violando una elementare norma di comune prudenza – sancita dal già ricordato art. 2.1.1 - , che fa obbligo ad “ogni atleta” di “assicurarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata” - e pertanto, secondo questa Corte, è sicuramente colpevole, anche se la norma innanzi citata specifica pure che “per l'accertamento di una violazione antidoping ... non è indispensabile dimostrare che vi sia dolo, colpa, negligenza o uso consapevole da parte dell'Atleta”.

Per le ragioni ora esposte non ricorrono, inoltre, i presupposti per disapplicare la normativa antidoping, perché questa – secondo l'assunto dell'appellante - sarebbe in contrasto con il principio “costituzionale della responsabilità personale, volto a garantire che una condotta comunque illecita venga punita nel solo caso in cui l'autore della stessa abbia agito con colpevolezza, vale a dire che quel minimo di partecipazione cosciente e volontaria al fatto commesso tale da giustificare il rimprovero che gli viene mosso”.

Questa Corte ritiene che non possa esservi dubbio che la modalità (consegna da parte di uno sconosciuto di una sigaretta già accesa, non estratta per l'occasione da un pacchetto di una marca nota) ed il luogo (discoteca pubblica) che avrebbero causato l'accertata assunzione della droga – così come affermato dall'appellante – dimostrano che questo non può negare di avere avuto la coscienza di compiere un atto – che poteva essere rischioso -, onde anche questa tesi del calciatore non può essere condivisa.

La decisione della Commissione Disciplinare, dunque, non merita censura, quando ha affermato che “anche la <<sola>> presenza nell'organismo dell'atleta di sostanze proibite è considerata una violazione del Regolamento Antidoping”, in quanto tale principio è espressamente sancito dall'art. 2.1.2 del Regolamento Antidoping.

Appare evidente, altresì, che il precetto dettato da questa norma deve essere letto in relazione anche al disposto degli artt. 10.5.1 e 10.5.2 del medesimo Regolamento, che disciplinano le ipotesi di “annullamento o riduzione della squalifica per circostanze eccezionali”, che consentono – se ne ricorrono i presupposti – di graduare la sanzione in presenza di esimenti od attenuanti.

Né è condivisibile il secondo motivo di gravame.

In particolare, l'appellante, dopo avere premesso che “l'assunzione di sostanze dopanti può avvenire tanto occasionalmente, al di fuori del contesto sportivo e senza alcuna finalità o tentativo di alterazione dello svolgimento e dei risultati della gara sportiva, quanto sistematicamente, in occasione di competizioni agonistiche ed al fine preciso e consapevole di interferire con l'andamento delle stesse, sì da alterarne la genuinità anche dei risultati”, ha sostenuto che poiché, nella fattispecie in esame, “la cocaina non venne assunta in occasione della gara”, avendo “la stessa Commissione ... affermato che l'assunzione di cocaina è vietata solo in funzione delle competizioni”, questa “avrebbe dovuto concludere per l'irrelevanza del comportamento contestato all'esponente”.

In altre parole, secondo il signor Nicholas Caglioni, “l'irrelevanza della condotta contestata” discenderebbe “anche da quanto previsto dal Regolamento Antidoping e dalla Lista delle sostanze vietate, approvata dal WADA nel gennaio 2007, che include la cocaina tra le sostanze vietate solo durante la competizione sportiva”, in quanto “se ... l'assunzione della cocaina, in base al suddetto regolamento, è vietata esclusivamente durante le competizioni sportive, non si comprende il motivo per cui l'ordinamento sportivo debba punirne l'assunzione al di fuori di questa ipotesi”.

La tesi non è fondata.

Questa Corte, in ordine alla distinzione tra sostanze vietate “in competizione” e “fuori competizione” prevista dal Regolamento Antidoping, ritiene di dovere confermare l'orientamento già segnato dalla Commissione d' Appello Federale, secondo cui – alla luce delle “definizioni” formulate nell'Appendice a detta normativa e della nota posta in calce alla stessa - la diversa catalogazione tra sostanze vietate “*in and out competition*” e quelle vietate solo “*in competition*” mira a distinguere – nel primo caso - le sostanze che sono da considerarsi proibite indipendentemente dal momento in cui vengono rinvenute nell'organismo dell'atleta e, quindi, anche a distanza di tempo da una competizione ed in nessun modo ad essa collegate (*out competition*), da quelle sostanze, come appunto la cocaina, che sono invece vietate laddove

riscontrate in occasione della gara (*in competition*) (cfr. decisione della Commissione di Appello Federale Com. Uff. n. 61/C del 21.6.2007 su ricorso della Procura Antidoping in relazione alla delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Com. Uff. n. 374/C del 31.5.2007).

La distinzione che precede, quindi, si basa non sull'epoca dell'assunzione ma sul diverso tempo in cui vengono effettuati i controlli e, qualora positivi, sul momento in cui viene rinvenuta la sostanza vietata nell'organismo dell'atleta; ciò in totale coerenza con la previsione dei controlli fuori delle competizioni stabiliti dall'art. 5.11 del Regolamento e disciplinati, come è noto, dallo Standard Internazionale per i controlli.

La nota esplicativa posta in calce alla citata Appendice ha chiaramente precisato che la predetta differenziazione tra "durante le competizioni" e "fuori delle competizioni" "è importante, perché soltanto i test <<durante le competizioni>> sono basati sulla Lista delle sostanze e delle pratiche vietate completa. Gli stimolanti vietati, ad esempio, non sono testati fuori delle competizioni perché non incrementano le prestazioni, salvo quando sono presenti nell'organismo dell'atleta durante la competizione. Purché lo stimolante vietato non sia presente nell'organismo dell'atleta al momento della competizione, non fa alcuna differenza se detto stimolante sia stato rinvenuto nell'urina dell'atleta il giorno prima o dopo della competizione".

Pertanto, è irrilevante l'assunto del signor Nicholas Caglioni, secondo il quale, nel caso di specie, non sussisterebbe alcuna violazione del Regolamento Antidoping, in quanto la sostanza *de qua* è indicata nella "lista delle sostanze vietate durante le competizioni", mentre dall'esito degli esami, sarebbe emerso che "l'assunzione è avvenuta nei giorni antecedenti la gara".

Non merita, dunque, alcuna censura l'affermazione della Commissione Disciplinare, secondo cui "nel caso specifico, il metabolita della cocaina – sostanza inclusa fra quelle vietate solo <<*in competizione*>> – è stato rinvenuto nell'organismo del Caglioni a seguito di un controllo antidoping effettuato <<in occasione>> di una gara alla quale il Caglioni stesso ha partecipato, configurando tale assunzione come violazione del Regolamento Antidoping" e, pertanto, "il dato normativo rende ... supeflua ogni ulteriore indagine in merito agli effetti che si determinano sugli atleti a seguito della assunzione di tale sostanza, nonché alle motivazioni della assunzione".

Accertata la correttezza della motivazione fornita dalla Commissione Disciplinare, questa Corte non ritiene di potere affermare la sussistenza delle circostanze esimenti ed attenuanti previste dagli artt. 10.5.1 e 10.5.2, invocate dall'appellante.

Il signor Nicholas Caglioni ha affermato che i fatti accaduti sarebbero "verosimilmente da attribuirsi ad un'assunzione involontaria ed inconsapevole avvenuta nel corso di una serata trascorsa in un locale pubblico la sera del 4.2.2007 (ovverosia in un'epoca in cui il campionato, per i noti fatti di Catania, era sospeso)".

E' già stata negata la tesi relativa alla involontarietà ed inconsapevolezza dell'azione sanzionata, onde è superfluo ritornare sul punto.

Va solo osservato che l'appellante ha anche affermato che:

- a) è "stato sottoposto, evidentemente per una mera coincidenza, ad una numerosa ed imprevedibile serie di controlli da parte della Federazione (almeno sette) nel corso del campionato, risultando sempre negativo (l'ultimo dei quali nel corso dell'incontro precedente Messina - Ascoli)";
- b) "anche i controlli che la società Messina ha effettuato nei confronti dello stesso (come risulta dalla documentazione allegata dalla stessa) sono sempre risultati negativi";
- c) "sin dal martedì antecedente la gara di campionato. all'esito della quale l'esponente è risultato positivo, lo stesso si trovava, in ritiro, presso lo stadio di Messina, senza possibilità di uscire, neppure per brevissimi intervalli di tempo, dallo stadio stesso";
- d) "il quantitativo di metabolita della cocaina riscontrato nelle urine dell'esponente consente di affermare con ragionevole certezza che la sostanza sia stata assunta 6/7 o 8 giorni prima della gara e, quindi, non in funzione della gara stessa";
- e) "il particolare momento professionale dell'esponente (con la cessione al Milan del portiere titolare e con il successivo cambio di allenatore del Messina, l'esponente aveva appena conquistato la maglia da titolare in Serie A per la prima volta nella sua carriera, e vedeva, quindi, la concreta

prospettiva di disputare tutto il girone di ritorno di campionato da titolare) rende oggettivamente inverosimile che” il calciatore “abbia volontariamente compiuto un gesto che potrebbe irrimediabilmente comprometterne la carriera; anche perché, se così non fosse, sarebbe inverosimile ritenere che l’esponente, nel periodo in cui, invece, sedeva in panchina, avesse tenuto una condotta irreprensibile, come, al contrario, è emerso all’esito dei controlli precedenti”.

Tali circostanze non possono essere rilevanti per escludere od attenuare, ai sensi degli artt. 10.5.1. e 10.5.2, la responsabilità del signor Nicholas Caglioni per l’accertata assunzione della sostanza vietata.

Al riguardo, come in precedenza già sottolineato, è opportuno ribadire che l’atleta professionista ha il generale obbligo di osservare – nelle sue condotte di vita - un grado di diligenza e responsabilità delle proprie azioni superiore rispetto ad un soggetto comune.

Pertanto, nel caso di specie, l’acceptare sigarette o bevande da sconosciuti senza accertarne l’integrità, la provenienza ed il contenuto, il farne uso - ammesso che le circostanze indicate dal calciatore fossero state dimostrate, il che non è -, costituiscono elementi costitutivi di una condotta cosciente, che ha esposto l’autore al rischio di assunzione, sia pure inconsapevole, di una droga o di altre sostanze vietate, che non possono costituire esimente ai sensi dell’art. 10.5.1 del Regolamento Antidoping, secondo il quale “l’uso di una *sostanza vietata* o di un *metodo proibito* ai sensi dell’art. 2.2. se l’atleta dimostra di non essere responsabile della violazione per propria *colpa* o *negligenza*, il periodo di *squalifica* viene annullato. Se una *sostanza vietata* o i relativi *marker* o *metaboliti*, viene rinvenuta in un *campione biologico* dell’*atleta* in violazione dell’art. 2.1 (presenza di una *sostanza vietata*), l’*atleta* per far cancellare il periodo di *squalifica* deve dimostrare in quale modo la *sostanza vietata* è penetrata nel suo organismo”.

Né le circostanze indicate dall’appellante, innanzi richiamate, possono comportare – alla luce delle argomentazioni già esposte circa la condotta colposa tenuta dal calciatore Nicholas Caglioni nella vicenda in esame - una riduzione della misura della sanzione per “assenza di *colpa* o *negligenza significativa*”, giacché la relativa norma sancisce che “se un *atleta* dimostra ... di non essere responsabile di *colpa* o *negligenza significativa*, il periodo di *squalifica* può essere ridotto..”.

Poiché tale prova non è stata fornita, ma, al contrario, l’assunzione della sostanza proibita è avvenuta – secondo l’assunto dello stesso calciatore – in seguito ad una condotta contraria ad una elementare norma di comune prudenza – fissata dall’art. 2.1.1 ed in precedenza già richiamata – questa Corte deve affermare che l’appellante ha tenuto, nella vicenda in esame, una condotta palesemente negligente e che, pertanto, non ricorre alcun presupposto perchè il calciatore possa ottenere un annullamento o la riduzione della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure ai sensi degli artt. 10.5.1 e 10.5.2 del citato Regolamento Antidoping.

Del tutto infondato, poi, è il richiamo dell’appellante ad una sua presunta “collaborazione fattiva di cui all’art. 10.5.1 del Regolamento”, atteso che questa è applicabile solo nell’ipotesi che l’atleta dia un contributo fattivo “alla scoperta o all’accertamento di violazioni del Regolamento Antidoping da parte del *personale di supporto dell’Atleta* e di altri”, cosa che – nel caso di specie – non sussiste.

Per questi motivi la C.G.F respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Caglioni Nicholas e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

“Sulla base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna, il calciatore Nicholas CAGLIONI, è inserito nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino alla fine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.

- 4. RICORSO DELL'U.S. CORSICO 1908 AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER UNA GIORNATA DI GARA E AMMENDA DI € 500,00 ALLA RECLAMANTE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 3.10.2007 AL SIG. ALBANESE GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 6.5.2009 AL CALCIATORE PERRONE MATTEO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.11.2008 AI CALCIATORI BOSIO MATTEO E GUAZZONI ROBERTO; DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.5.2008 AL CALCIATORE ABATI EMANUELE, SEGUITO GARA CENTRO SCHUSTER/CORSICO 1908 DEL 28.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 50 del 28.6.2007)**

La U.S. Corsico 1908 ha presentato reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, Com. Uff. n. 50 del 28.6.2007, in quanto ritiene ci sia stata una carenza di indagini sui fatti accaduti, in merito alla gara del Campionato Juniores Regionale Girone B, Centro Schuster/ U.S. Corsico 1908 del 28.4.2006.

Difatti la U.S. Corsico 1908 mostra stupore riguardo all'abilità del direttore di gara di distinguere, nel parapiglia generale occorso al termine della gara i soli giocatori del Corsico, ponendo in evidenza la loro non facile identificabilità vista la confusione generatasi sul terreno di gioco.

La medesima società chiedeva pertanto la riduzione o l'annullamento delle squalifiche inflitte ai calciatori e la revoca della squalifica del campo per una gara.

Considerato che questa Commissione non può assurgere quale organo di giudizio di grado ulteriore sui medesimi fatti già giudicati due volte e, ritenendo che i fatti sopra descritti si siano svolti sotto il vigore dell'art. 33.1 del vecchio C.G.S., stante anche il principio "tempus regit actum", la C.G.F. ritiene conseguentemente che debba trovare applicazione il vecchio articolo 33.1 del C.G.S., essendo i fatti accaduti sotto la vigenza del citato articolo.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Corsico 1908 di Corsico (Milano) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Grossi Prof. Pierfrancesco, Conte Prof. Emanuele, Aliberti Dr. Antonello – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 5. RICORSO PER REVOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 C.G.S. DELL'A.C.D. LEIVI 1980 AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI RELATIVE ALLA VERTENZA ECONOMICA ALLENATORE FOPPIANO MAURO/ACD LEIVI 1980 (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 6 del 17.03.2007)**

Con atto spedito il 14.6.2007 la società A.C. Leivi 1980 proponeva istanza di revocazione alla C.A.F., in relazione al provvedimento di cui al Com. Uff. n. 6 del 17.3.2007, reso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nella vertenza promossa dal sig. Foppiano Mauro allenatore di base iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C. contro la reclamante..

Deduceva quest'ultima in fatto, che sia l'esonero del tecnico datato 7.12.2005 che il mancato versamento da parte del Foppiano stesso, delle quote dovute al S.T.F. per la permanenza nei relativi albi determinavano il venir meno di ogni obbligo economico in capo alla società reclamante (vedi artt. 17 comma 3 e 18 comma 1 Regolamento del Settore Tecnico).

Le argomentazioni dedotte dall'A.C.D. Leivi 1980 sono chiare e ben articolate, ma è inibito alla C.A.F. il loro esame per motivi procedurali di natura pregiudiziale che appaiono insuperabili.

Dispone infatti l'art. 35 C.G.S. che possono essere soggette a revocazione, per i motivi analiticamente previsti sub a, b, c, d, e, tutte le decisioni adottate degli Organi di Giustizia Sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o del rinvenimento dei documenti. L'art. 23 comma 4 C.G.S., individuano specificamente gli Organi di Giustizia Sportiva: a) i Giudici sportivi; b) le Commissioni Disciplinari; c) la Commissione d'Appello Federale; d) l'Ufficio Indagini; e) la Procura Federale) e tra questi non prevede i Collegi Arbitrali.

Il chiarissimo testo del combinato disposto degli artt. 35 comma 1 e 23 comma 4 C.G.S. non lascia spazio ad alcuna diversa interpretazione di natura estensiva anche sotto il profilo meramente ermeneutico.

Nel caso di specie vi sono due precise disposizioni di legge che, esaminate congiuntamente, portano ad escludere che un lodo arbitrale possa essere considerato provvedimento riconducibile ad un Organo di Giustizia Sportiva e quindi, eventualmente, oggetto di un ricorso per revocazione. La pronuncia del Collegio Arbitrale è infatti riconducibile nell'alveo della regolamentazione di contrapposti interessi, di natura meramente contrattuale, che non potrà mai assurgere al rango di provvedimento giurisdizionale, sia pure espresso da una Giustizia domestica.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.C.D. Leivi 1980 di Chiavari (Genova) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'ASCD EBOLITANA 1925, AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 2 GIORNATE E L'AMMENDA DI € 5.000,00 SEGUITO GARA EBOLITANA/LAVELLO DEL 27.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 204 del 15.6.2007)

L'ASCD Ebolitana 1925 ricorre contro la decisione della Commissione Disciplinare, Com. Uff. n. 204 del 15.6.2007, che la aveva sanzionata con Euro 5.000 di ammenda e due giornate di squalifica del campo in ragione di fatti gravi verificatisi in occasione della gara contro il Lavello.

La ricorrente rileva la contraddittorietà della decisione impugnata, che riconosce che "nessun atto di violenza si è concretamente realizzato", ma nello stesso tempo applica la sanzione della squalifica del campo, che a norma del C.G.S. dovrebbe essere applicata solo qualora la violenza sia effettivamente realizzata.

Rileva inoltre che i fatti contestati non sono concordemente attestati dagli ufficiali di gara e dal referto del commissario di campo, considerando le omissioni come "contraddizioni".

Il secondo rilievo è infondato.

Gli atti ufficiali fanno fede dei fatti accaduti senza alcun bisogno che esse siano concordanti, né tanto meno può considerarsi come "contraddizione" il fatto che alcuni fatti siano riferiti dall'uno e taciuti - ma non negati - dall'altro.

Il primo rilievo è fondato. Anche se il concreto realizzarsi di fatti violenti è stato impedito dalla massiccia presenza di forze dell'ordine, ciò non toglie che la squalifica del campo sia un provvedimento che il C.G.S. riserva al caso in cui fatti violenti si siano effettivamente e concretamente verificati.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla ASCD Ebolitana 1925 di Eboli (Salerno), annulla l'impugnata delibera e, per l'effetto, infligge alla ASCD Ebolitana 1925 la sanzione dell'ammenda di Euro 8.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DELL'U.S. NERVIANESE 1919 CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE MARAZZI MATTEO FINO AL 30.11.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso Comitato Regionale Lombardia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 46 del 22.6.2007)

L'U.S. Nervianese Calcio ricorre avverso la squalifica del calciatore Marazzi deliberata dal Giudice Sportivo di 2° Grado e pubblicata nel Com. Uff. n. 41 del 24.5.2007, sostenendo che il calciatore squalificato non era presente alla gara.

Identico rilievo era stato già avanzato di fronte al precedente giudice, ma con l'affermazione che il nome del calciatore non era stato depennato dalla distinta.

Il giudice di secondo grado aveva allora svolto i necessari accertamenti e, sentito anche l'arbitro, aveva inasprito la squalifica.

Con l'attuale ricorso, la Nervianese sostiene che il nome del calciatore era stato depennato dalla distinta.

Il rilievo non può essere accolto, poiché gli accertamenti del Giudice Sportivo di 2° Grado non lasciano spazio per ulteriori dubbi, né la documentazione presentata di fronte a questa Corte è sufficiente a sovvertire il giudizio pronunciato.

Per questi motivi la C.G.F respinge l'appello come sopra proposto dalla U.S. Nervianese 1919 Calcio di Nerviano (Milano) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

8. RICORSO DELL'A.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI PROPRI DIRIGENTI DELL'ART.1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 7.6.2007)

La società appellante si duole per aver ricevuto la sanzione in epigrafe indicata per aver schierato in cinque gare del Campionato di Eccellenza 2006-2007 il calciatore Baldini Guglielmo, nonostante questo fosse tesserato con altra società, la ASD Fortis Lucchese.

Deduca la propria buona fede per aver ricevuto in precedenza assicurazioni in merito alla liceità del tesseramento in questione e fa presente di aver immediatamente sospeso l'utilizzo del predetto atleta, non appena ricevuto la comunicazione della persistenza del preesistente vincolo. Protestava, quindi, la propria buona fede e ricordava di aver ottenuto nelle gare viziate dalla descritta irregolarità complessivamente non più di tre punti, avendo conseguito il risultato di tre pareggi e due sconfitte. Cosicché, avuto riguardo alla precedente giurisprudenza in analoghe fattispecie, chiedeva in via principale l'annullamento della penalizzazione subita e la sua conversione in ammenda; in via subordinata, una sua congrua riduzione.

Il ricorso è infondato e come tale non può essere accolto. Va preliminarmente ed in via di principio ricordato che il nostro sistema processuale non si basa sul vincolo del precedente, per cui si rivela ultroneo qualsiasi richiamo ad asserite similari decisioni di giurisprudenza al riguardo.

Quanto alla invocata buona fede, si riconosce nello stesso atto difensivo che essa non ha e non può avere valore esimente.

Nemmeno può riconoscersi, peraltro, ad essa il valore di una attenuante, tanto più se si considera che nella specie non è stata denunciata e giudicata la irregolarità delle singole gare disputate, ma la complessiva violazione protratta nel tempo dal 17.12.2006 al 14.1.2007, la cui notevole rilevanza si desume dal numero delle gare coinvolte e dalle conseguenze sull'andamento dell'intero campionato e comportante come tale la responsabilità diretta ed oggettiva della società in

ordine ai fatti compiuti dai propri tesserati in violazione dei fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità (artt. 1, comma 1, e 13 del C.G.S.).

Ben si comprende, inoltre, come, non essendo in questione la validità dei singoli incontri e l'entità del punteggio in essi acquisito, non presenti alcuna rilevanza il dato che la sanzione comminata finisca per superare nella sua entità il punteggio complessivamente ottenuto sul campo.

Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe al risultato paradossale, secondo cui, qualora una società non avesse conseguito alcun risultato utile, dovrebbe andare esente da qualsiasi penalizzazione nella relativa classifica.

Per questi motivi la C.G.F respinge l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Montegiorgio Calcio di Montegiorgio (Ascoli Piceno) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

9. RICORSO DEL CALCIATORE GRANDI MATHIAS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.1.2008 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lombardia del S.G.S. – Com. Uff. n. 46 del 22.6.2007)

Il Calciatore Grandi Mathias ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica inflittagli fino al 31.1.2008 Fax del 29.6.2007, esattamente l'ultimo giorno disponibile previsto dall'art. 38, comma 2, del C.G.S..

Il fax con oggetto però non era sottoscritto.

In seguito a ciò il Grandi, il 30.6.2007 ha inviato un altro fax, questa volta sottoscritto. Quest'ultimo però era fuori il limite di sette giorni previsto dall'art. n. 38, comma 2 C.G.S..

Il ricorso del calciatore Grandi Mathias, pertanto è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33, comma 5, e 38, comma 2, del C.G.S., in quanto il fax di reclamo è stato inviato oltre i 7 giorni previsti.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Grandi Mathias e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Avv. Sergio Artico

Publicato in Roma il 23 Gennaio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete